

# *Lavoro autonomo: principali novità ed aspetti critici*



Università di Pisa  
Marzo 2016

# *Obiettivo*

- Sorvolare, caso mai riprendendole nel question time, sulle questioni di base come la differenza tra prestazione occasionale o cococo etc. già comunque ricordate dai relatori precedenti
- Soffermarsi sulle criticità emerse dalla pratica di ufficio e dal rapporto coi colleghi
- Solo cenni alla gestione del lavoro autonomo in UGOV o alla Fatturazione Elettronica vista la caratteristica dell'incontro
- Focus soprattutto sul lavoro autonomo professionale

## ***Focalizzazione su aspetti privatistici***

- ◆ Per arrivare alla stipula ed alla successiva efficacia di un contratto di lavoro autonomo occorre seguire una fase pubblicistica che è stata descritta dai precedenti relatori ma ,una volta scelto il prestatore, la contrattualizzazione e la fase successiva è regolata dalle norme civilistiche sul contratto di opera (art. 2222 cc e, specificatamente, per i contratti d'opera intellettuale, l'art.2229 e seguenti del codice civile)

## ***Modalità di effettuazione delle prestazioni di opera intellettuale***

- ◆ Un professionista può svolgere la prestazione essendo iscritto ad un albo, se svolge una cosiddetta professione “protetta” (Ingegnere, Architetto, Avvocato, Biologo, Chimico, Veterinario, Medico/odontoiatra, Notaio, Perito Agrario/industriale, Ragioniere/perito commerciale, Consulente del Lavoro, Commercialista, Farmacista, Geologo, Geometra, Giornalista, Agente di cambio/di commercio, Psicologo) oppure senza albo.
- ◆ *Cassazione Civile, n.9019/1993 :*  
*“..nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art.2229 comma primo c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi; mentre all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificatamente caratterizzato, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo”*

## ***Modalità fiscale di svolgimento di una attività professionale - profili IVA***

- ◆ Un lavoratore autonomo professionale connota la sua attività per la presenza di due caratteri:

**autonomia** (assenza di vincolo di subordinazione a cui si correla la **personalità** della prestazione)

**abitualità** (anche se non esclusività, intesa come regolarità, sistematicità e continuità vedi Ris. MiFinanze 9 Novembre 1978 nr. 362060 o Cassazione penale 20 Giugno 1988 n.7153) in opposizione alla **occasionalità**

Questi elementi di autonomia ed abitualità radicano il presupposto dell'IVA( così detto requisito soggettivo) sulla base dell'**articolo 5 DPR 633/72:**

***“Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse.”***

Non è sempre facile distinguere la prestazione resa in forma abituale da quella occasionale: rimando per l'analisi alle precedenti considerazioni in altri incontri.

# ***Iscrizione ad albo professionale sempre sinonimo di abitualità***

- ◆ L'iscrizione ad albo professionale è sempre espressione di abitualità e quindi radica il presupposto dell' IVA. Chi è iscritto ad albo professionale, per l'esercizio di attività professionali o comunque connesse a quella attività (ad es attività didattica..) deve avere la partita IVA e fatturare
- ◆ Questa è la chiarissima interpretazione fornita dal MiniFinanze all' INARCASSA, con nota 4594 del 24 febbraio 2015, che fa peraltro seguito a precedenti documenti di prassi di vari enti, tra cui l'INPS (*Ris. n. 362012/77 dell'8 giugno 1977 - Dir. TT. AA. , Circolare Inps 28 Marzo 1997 nr.83 Risposta nr. 13 del Ministro delle Finanze a "Il Sole 24 Ore" del 23 Maggio 1987*)
- ◆ Finisce quindi il dibattito che c'era stato in passato sul fatto che per un' attività professionale anche l'iscritto all'albo poteva attivare una prestazione occasionale.
- ◆ Il biologo in un laboratorio fattura le sue prestazioni così come il veterinario anche se è l'unica prestazione/visita che fa in vita sua
- ◆ Unica eccezione all'apertura della partita IVA è costituita dai dipendenti degli enti pubblici per i quali esiste un albo speciale ma che comunque non possono andare fuori ad effettuare prestazioni occasionali per cui o non le fanno o le fanno in regime di lavoro assimilato incaricati dalla propria amministrazione.
- ◆ [http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio\\_news.asp?id=201504072022452826&chkAgenzie=ITALIAOGGI](http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201504072022452826&chkAgenzie=ITALIAOGGI)

Questo sito contribuisce alla audience di **MILANO FINANZA** **ItaliaOggi** **MF Fashion** **Class Life** **CC&C** **Class Abbonamenti** **VENDERE ACINESTI** news, articoli, video ... Cerca

10 Quotidiano economico, giuridico e politico **www.iffonoma.it** e presso i punti vendita **29€** mese per 1 anno **SCOPRI** **TUTTOINTEGRALE** torinese **www.lastampa.it**

- SPECIALE APPALTI PUBBLICI**
- Home
- e-Learning
- Le Guide di ItaliaOggi
- ItaliaOggi in PDF
- In Primo Piano
- Estero
- Diritto e Fisco
- MarketingOggi
- Mercati e Finanza
- Azienda Scuola
- AgricolturaOggi
- Enti Locali
- Immobiliare
- ItaliaOggi Sette
- Affari Legali
- Qualità della vita 2015
- NDS - Il Nuovo Diritto delle Società
- Documenti
- Documenti IO7
- Archivio
- Desk China
- MF Conference
- Novità online
- Sezione Automotive
- Novità in edicola
- ANDARE IN PENSIONE BILANCI 2016
- TUIR 2016
- Editorial Links
- Economia**
- Agenti di commercio
- Agenti Enasarco
- Agenti Venditori
- Agenti di Commercio

News 08/04/2015 06:30 | Tutte | Indietro

Consiglia 0 Tweet G+ 0 f t p in

TempoReale

## Professionisti, partita Iva senza scampo

Di Gabriele Ventura



Per lo svolgimento dell'attività professionale è sempre necessaria l'apertura della partita Iva. Indipendentemente da durata e compenso, infatti, qualora l'attività svolta rientri tra le attività tipiche della professione per la cui esercizio

è avvenuta l'iscrizione all'albo, i relativi compensi sono considerati redditi di lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi alla relativa disciplina. Lo ha chiarito il ministero dell'economia e delle finanze con una nota (prot. 4594 del 25 febbraio 2015) emanata in risposta a un documento del Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri sulle prestazioni occasionali di professionisti iscritti ad albi. Attività che, al contrario, secondo il Cni non sarebbero soggette all'obbligo di apertura della partita Iva (si veda ItaliaOggi del 6 febbraio scorso). In particolare, il riferimento del Mef è a due note diramate dal Cni: la prima (n. 488 del novembre 2014) contiene un approfondimento in merito alle cosiddette prestazioni occasionali rese da quei professionisti per i quali l'attività professionale rappresenta un di più rispetto a una primaria attività lavorativa legata a rapporti di lavoro subordinato in qualità di dipendenti pubblici o privati; la seconda (n. 31/2015) si è invece resa necessaria per via delle numerose richieste di chiarimento ricevute dal Consiglio nazionale. Fatto sta che, secondo il Cni, l'iscritto all'albo che non esercita in modo abituale attività di lavoro autonomo, con regolarità, sistematicità e operatività, può svolgere una prestazione di lavoro occasionale (che ne presenti le caratteristiche tipiche) senza la necessità di disporre di una partita Iva.

Cni attività partita Consiglio Iva professionisti

Strumenti

- Invia un commento
- Leggi i commenti
- Invia ad un amico
- Stampa
- Testo
- Ricevi RSS

Vota ☆☆☆☆☆ 0 Voti

**Vodafone e.box per partita IVA**  
Mobile, fisso e internet in un'unica soluzione da **euro 29.90**

Scopri di più >

**Immobiliare.it**  
cerca case e appartamenti

Inserisci comune **TROVA**

**Invia** **i**

Ricerca avanzata News **Help**

- Le News piu' lette
1. Magistrati, si paga il risultato 05/03/2016
  2. Voluntary, una fase due facile 05/03/2016
  3. Sabatini ter, si parte il 2/5 05/03/2016
  4. Tim si mette a tavola con Oldani 05/03/2016
  5. Fisco, favor rei al caso concreto 05/03/2016

Le News piu' commentate

Windows taskbar with icons for Internet Explorer, Firefox, Chrome, and other applications. System clock shows 12.09 sabato 05/03/2016.

# ***Aspetti codicistici del lavoro autonomo: onerosità e gratuità***

Di solito il contratto d'opera è oneroso ma nulla esclude che possa farsi anche gratuito:

- Cassazione civile , Sez. III, sentenza 4 Giugno 1999 n.5472:

*“ Le disposizioni degli artt. 2299 e seguenti relative al contratto di prestazione d'opera non escludono la possibilità di accordi di prestazione gratuita , né determinano una presunzione anche “iuris tantum” di onerosità dell'opera intellettuale.”*

## *Anticipo delle spese*

- L'art.2234 codciv, che mi risulta non derogato da norme pubblicistiche, prevede l'eventuale obbligo del cliente di anticipare le spese necessarie per il compimento dell'opera e corrispondere, se del caso, acconti sul compenso.
- Attenzione: in tal caso la FEPA deve essere emessa con codice TD03 “Acconto/anticipo su parcella” che non ho ancora visto all'opera su UGOV.

## ***Il compenso***

L'articolo 2233 del codice civile stabilisce la centralità del contratto tra le parti nella determinazione del compenso. ***Non sono più legislativamente previste le tariffe professionali né gli usi.***

- Il comma 2 dell'art. 2233 prevede che il compenso debba comunque avere come parametro “l'importanza dell'opera ed il decoro della professione”.
- 
- Ai sensi dell'articolo 2956 del codice civile il diritto dei professionisti al compenso si prescrive in tre anni con decorrenza dal compimento della prestazione: tale normativa , in ambito pubblico, deve coordinarsi con la regola del pagamento a trenta giorni.

# *Riflessi per la Pa dell'abolizione delle tariffe*

- La legge 24 marzo 2012 nr. 27 all'articolo 9 ha abolito le tariffe professionali per le professioni regolamentate nel sistema degli ordini e collegi professionali.
- Come detto diventa centrale il ruolo dell'accordo delle parti e la libera determinazione del compenso con i criteri più disparati (ad ora, a forfait etc.)
- Ma come si concilia la libertà di pattuizione con gli stringenti limiti comparativi conseguenti all'attivazione delle procedure comparative in materia di lavoro autonomo?
- Qual'è il parametro di riferimento da mettere a base della procedura comparativa nel caso di lavoro autonomo professionale (e per analogia di mansioni anche per il lavoro autonomo occasionale?)

La legge civilistica, all'art. 9 della l. 27/2012 precisa che la determinazione del compenso è fatta al momento del conferimento dell'incarico ma per la Pa ciò non può essere poiché il momento del conferimento dell'incarico è successivo all'effettuazione della procedura comparativa nel cui bando è racchiuso il compenso, es :

→

## **Articolo 1**

Presso il **DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT** è disponibile un incarico finalizzato alla realizzazione del progetto sopra descritto; in particolare l'attività avrà ad oggetto: implementazione di programmi informatico-matematici (con l'utilizzazione del software Maple) per la soluzione analitica e numerica di alcuni modelli di teoria dei giochi applicata agli oligopoli". Il collaboratore che risulterà idoneo avrà un incarico di un mese per un compenso lordo prestatore di € 1400,00.

# *Il compenso, dunque*

L'abolizione delle tariffe professionali ha però lasciato inalterata la possibilità di determinazione, in ambito privatistico, dell'entità del compenso da parte del giudice qualora vi sia controversia o tale compenso non sia stato determinato.

In tal caso il giudice si affida a **“parametri ministeriali”** fissati prima nel DM 140/2012 ed ora con altri provvedimenti evolutivi tra cui si ricorda, per gli avvocati, il DM 55/2014 e per le professioni di architettura ed ingegneria il DM 143/2013 che fissa parametri per l'affidamento di contratti pubblici

Tali parametri dovrebbero costituire la base per la messa a procedura comparativa dei compensi anche per dimostrare la razionalità dell'iter logico di determinazione agli organi di vigilanza quali ad esempio **la Corte dei Conti**.

Divido quindi l'iter in due parti:

parte pubblicistica con valore a base di procedura  
parte privatistica → stipulazione del contratto

## ***Predisporre un buon bando/richiesta di offerta dal punto di vista economico per prestazioni/servizi professionali***

La procedura suggerita vale sia per i bandi prettamente professionali e/o rivolti a prestatori che potrebbero essere occasionali (procedura art. 7 comma 6 D.lgvo 165/2001) sia , talvolta, raramente, a quelli dove il professionista può fornire la prestazione come servizio generico (art. 125 Codice degli Appalti) e non come opera professionale (in questo caso il regolamento ci induce a chiedere preventivi).

Come ufficio fiscale abbiamo dovuto attivare una procedura per la trasmissione di vecchissime pratiche previdenziali all' Inps (modelli GLA-sost ed e-mens) attraverso una procedura telematica che noi non possediamo più perchè "morta" con i moduli contabili abbandonati e non più aggiornati nel momento in cui siamo passati alla contabilità generale.

- Ritenendo preminente la dimensione "servizio" (non si tratta altro che trasmettere da studio professionale modulo già da noi compilati in forma cartacea) , valutato che né in Consip né in MEPA esistevano servizi simili abbiamo chiesto preventivi partendo dalla considerazione di una base d'asta determinata sulla base delle tariffe dei dottori commercialisti ed esperti contabili che riporta i seguenti valori di parametro ex DM 140/2012:

### **Riquadro 10.1 [Art. 28, comma 1]**

- Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche euro 150
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita iva euro 450
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone euro 550
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali euro 650
- Dichiarazioni IRAP euro 200
- Dichiarazioni IVA euro 250
- Dichiarazione dei sostituti di imposta euro 150
- Dichiarazione di successione euro 350
- Altre dichiarazioni e comunicazioni euro 100
- **Invio telematico euro 20**

**Essendo pervenuti, dei preventivi richiesti, due preventivi di cui uno di 16 euro a soggetto trasmesso e uno a 30/40 euro a soggetto secondo che la trasmissione comprendesse 20 o più soggetti, con cognizione di causa è stato scelto il preventivo < 20 euro rispetto ai parametri, difficilmente contestabile anche in sede di CdC.**

## ***La forma del contratto***

L'abolizione delle vincolanti tariffe professionali ha reso anche in ambito privato quasi obbligatoria la forma scritta per la stipula dei contratti soprattutto per fissare con chiarezza il compenso: per la Pa la forma scritta è sempre stata obbligatoria per motivi pubblicistici.

La suprema Corte di Cassazione, con riferimento ad incarichi professionali (ma si ritiene anche occasionali) nella Sentenza in Cassazione Civile nr. 19638/2005 ha statuito che *“il contratto con il quale l'amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale..deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, ed è escluso che possa essere concluso a distanza , a mezzo di corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale , anche se non sottoscritto contemporaneamente”*

La medesima sentenza non chiude alla possibilità di scambiarsi atti sotto forma di corrispondenza ma li limita, giustamente , ai rapporti con ditte commerciali come previsto per gli enti locali (ma anche per le Pa in generale) dalla legge di contabilità di Stato:

*“D'altra parte, il collegio deve ribadire ancora una volta che la legge sulla contabilità generale dello Stato, cui si richiamano le norme in tema di contratti degli enti locali, consente che, ferma restando la forma scritta, il contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, quando esso intercorra con ditte commerciali (articolo 17, ultima previsione Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2240, richiamato dal Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383, articolo 87); ma detta ipotesi costituisce una deroga....”*

Sembrerebbe quindi preclusa la possibilità di scambio di corrispondenza per i contratti di lavoro autonomo, professionale o occasionale che siano.

Ed inoltre appare in crisi tutta l'impostazione che abbiamo dato fino ad oggi come Ateneo sull'applicazione dell'imposta di bollo sui contratti a trattativa privata fuori Mepa.

**OCCORRE QUINDI UNA RIVISITAZIONE ED UN AGGIUSTAMENTO DEL COMPORTAMENTO SEGUITO CHE PERO' GARANTISCA GLI STESSI RISULTATI .**

# **LO SCAMBIO DI CORRISPONDENZA NELL'ATENEO DI PISA**

Nel periodo in cui fu emanata la sentenza commentata nella precedente slide che riguardava gli EELL, le Università godevano di più ampia autonomia: come noto l'articolo 7 comma 7 della legge 168/1989 permetteva agli Atenei di adottare regolamenti di Ateneo in deroga ai regolamenti contabili dello Stato e degli Enti pubblici ma nel rispetto dei relativi principi. Ora tale regola è abrogata dal comma 3 dell'articolo 11 D.lgs 27 gennaio 2012 nr.18 di configurazione del modello standard di contabilità economico-patrimoniale che ha restrinto moltissimo gli spazi di autonomia (vedi l'interessante articolo di Vittoria Berlingò, “La nuova disciplina amministrativa, finanziaria e contabile degli Atenei e i suoi riflessi sull'autonomia universitaria”, su federalismi.it del 25 febbraio 2015)

Il Regolamento attualmente vigente per gli incarichi esterni (DR 22 Maggio 2015 n.19481) prevede:

## **Articolo 4. – Forma degli incarichi e compensi**

*1. Gli incarichi di lavoro autonomo sono affidati mediante appositi contratti sottoscritti dalle parti o lettere di incarico inviate dal soggetto autorizzato al conferimento dell'incarico al collaboratore.*

## **E' superato il divieto di lettere di incarico e di scambio di corrispondenza per incarichi professionali e/o occasionali???**

Se il conferimento di incarichi avviene nel contesto di una procedura di acquisizione di servizi professionali fuori MEPA regolata del Codice degli appalti è, come noto, obbligatoria la stipula telematica del contratto che può estendersi benissimo anche nella forma della “corrispondenza telematica”. Infatti il Presidente dell'ANAC, con proprio comunicato del 4 novembre 2015, ha chiarito che la modalità elettronica trova applicazione, dallo scorso 1° gennaio, anche a tutti i contratti conclusi mediante scrittura privata disciplinati dal Codice, ivi comprese le scritture private concluse tramite scambio di lettere, ai sensi dell'art. 334, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, relativa al cottimo fiduciario nei servizi e nelle forniture.(fonte: P.Parodi)

## ***L'imposta di bollo sui contratti di lavoro autonomo professionale e/o occasionale***

- Se il contratto è in forma solenne con firme contestuali, (ma pur sempre scrittura privata non autenticata), l'imposta di bollo si applica nella misura di 16 euro ogni cento righe (ca quattro pagine)
- Infatti l'articolo 2 dell'Allegato "A" - Tariffa Parte Prima del DPR 642/72 contenente gli atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, dispone che sono soggette a imposta: *"le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie."*
- Poi nella nota 1 all'articolo 24 (Allegato "A" - Tariffa Parte Seconda – Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso) si specifica: *"l'imposta è dovuta fin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice Civile a pena di nullità la forma scritta."*
- Il codice civile disciplina il requisito della forma dei contratti nell'articolo 1350 ("Atti che devono farsi per scritto") disponendo che devono farsi per scritto sotto forma di atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità ...oltre a atti tipici enunciati in numeri da 1 a 12 anche, al nr.13, **gli altri atti specialmente indicati dalla legge** con un elenco tra parentesi di numeri degli articoli del codice civile di riferimento.
- Ciò ha indotto alcuni commentatori (Mercenaro, 2016) ad una posizione rigida in base alla quale **"la condivisibile ed autorevole interpretazione resa dalla Corte porta a concludere che le scritture private stipulate da pubbliche amministrazioni, rientrando tra quelle disciplinate dall'art.1350 del Codice Civile, non possano godere dell'agevolazione di cui all'art.24 della parte II della tariffa allegata al DPR 642/72."** Nemmeno se sono scambiate in forma di corrispondenza.

# ***Sull'imposta di bollo siamo sempre nella bufera***

Personalmente non condivido l'interpretazione rigida fornita da alcuni commentatori e commentata nella slide precedente, che deriva da una particolare lettura dell'articolo 1350 del codice civile e da una altrettanto particolare lettura delle sentenze della Cassazione rese per altro per altri motivi, tuttavia appare utile, in attesa magari di un interpellato che chiarisca il problema complessivo, fare un passo indietro e rivalutare alcune posizioni escluse nel passato ma che ora, a scopi “difensivi”, possono tornare utili.

In particolare va riconsiderata una Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, la nr. 157/2003 – completamente “fuori sistema” - che però può tornare utile per comporre un quadro normativo coerente.

Nelle slides successive si riporta la risposta dell'Agenzia delle Entrate su un interpellato mirante a legittimare l'uso del metodo suggerito dal DM 17 Giugno 2014 per l'assolvimento del bollo (quello per fatture elettroniche e registri) e l'intero apparato della Risoluzione 157.

## ***La posizione dell'Ateneo va rivista***

Come noto l'Ateneo , in una prima analisi delle novità normative, aveva emanato in materia due circolari, nota del Direttore Generale prot. 6084 del 25/02/2014 e Circolare Direttore generale prot. 0013655 del 13/04/2015.

La prima circolare escludeva l'applicazione del bollo sui contratti MEPA interpretando la transazione come scambio di corrispondenza.

La seconda, di carattere più ampio, riteneva di poter applicare ai contratti fuori MEPA stipulati elettronicamente (e quindi anche a quelli di lavoro autonomo) le disposizioni del DM 17 Giugno 2014 e dettava disposizioni attuative.

Purtroppo la Risoluzione 43/2015 dell'Agenzia delle Entrate ha cambiato le carte in tavola perchè , sia pure incidenter tantum, ha ritenuto che le disposizioni del DM 17 Giugno 2014 si riferissero solo alle fatture elettroniche ed ai registri di contabilità.

## RISOLUZIONE N. 43/E



Direzione Centrale Normativa

*Roma, 28 aprile 2015*


***OGGETTO: Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.  
Pagamento imposta di bollo su documenti informatici rilevanti ai fini  
tributari - DM 17 giugno 2014***

## *Per documenti fiscalmente rilevanti si intende....*

In relazione a tale disposizione, si osserva in via preliminare, che per *“documenti informatici fiscalmente rilevanti”* ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo nei modi previsti dal DM devono intendersi i libri e registri di cui all'art. 16, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 e le fatture, note e simili di cui all'art. 13, n. 1, della tariffa, parte prima, allegata al citato DPR.

L'imposta è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante Modello di pagamento F24, con il codice tributo *“2501”* denominato *“imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”*, istituito con la risoluzione n. 106 del 2 dicembre 2014.

Si rammenta, inoltre, che con successiva risoluzione n. 32 del 23 marzo 2015 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:




## ***Siamo corsi ai ripari***


Visto che non possiamo applicare il DM 17 Giugno 2014 (che come ricorderete implicava di “prender nota” dei contratti soggetti a bollo e versare con F24 la somma entro 120 giorni dalla fine del periodo di imposta) abbiamo proposto un interpello alla Agenzia delle Entrate che ci ha confermato la non utilizzabilità del DM ma la necessità di attivare la procedura del bollo virtuale art. 15 DPR 642/1972 per la quale serve un numero di autorizzazione rilasciato dall' Agenzia delle Entrate.

L'abbiamo fatto con nota via pec del 24/02/2016 prot. 0011484/2016 a firma del Rettore, legale rappresentante e siamo in attesa della risposta. .

# L'interpello dell'Ateneo sul bollo applicabile agli atti digitali



# L'indicazione di usare il bollo virtuale sugli atti digitali



# *La Risoluzione 157/2003*

La scrivente con riferimento all'attribuzione di incarichi di docenza di cui all'articolo 114 del DPR 11 luglio 1984, n. 382 condivide la conclusione della Direzione Regionale circa l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo.

In proposito, ritiene utile precisare che le supplenze sono conferite con contratto di diritto privato (articolo 1 del decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242) non soggetto all'imposta di bollo perché riconducibile all'articolo 25 della tabella allegata al citato DPR n. 642 del 1972, che esenta in modo assoluto da tale imposta i contratti di lavoro e di impiego, sia individuali che collettivi, di qualsiasi specie ed in qualunque forma redatti, senza che assuma alcun rilievo la qualità del datore di lavoro o la natura della prestazione convenuta (cfr. ris. n. 36 del 5 febbraio 2002). Con riferimento all'iter procedurale di attribuzione degli insegnamenti (articolo 2 del decreto ministeriale n. 242 del 1998), la scrivente precisa che le domande di partecipazione alla procedura di selezione pubblica e i documenti allegati alle stesse sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi della nota 2 all'articolo 3 della tariffa allegato A, parte prima, annessa al DPR n. 642 del 1972 (modificata dall'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28) che prevede: "per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale ... o di assunzione in servizio anche temporanea ... l'imposta non è dovuta".


**Anche i contratti a tempo determinato di conferimento di incarichi professionali aventi ad oggetto l'affidamento di compiti di consulenza tecnica, scientifica e fiscale sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 25 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972, per i motivi precedentemente esposti. A parere della scrivente, l'attività di consulenza, conferita dall'Università, qualora assuma carattere ricorrente e non episodico e' riconducibile ai rapporti di collaborazione continuativa e coordinata. Infatti, la Cassazione civile, Sezione Lavoro, ha affermato che l'attività di consulenza, che non si esaurisca in episodiche prestazioni professionali, si configura come rapporto di collaborazione continuativa e coordinata ai sensi dell'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile (sentenza n. 4030 del 15 aprile 1991).**

## **Proposta regime transitorio applicazione imposta di bollo su contratti professionali/occasionali(escluse forme pubbliche o scritture private autenticate)**

<b>Tipologia documentale per contratto professionale/occasionale</b>	<b>Forma</b>	<b>Regime imposta di bollo e modalità di corresponsione breve termine</b>	<b>Modalità di corresponsione a lungo termine</b>	<b>Riferimento normativo e/o di prassi</b>
Scritture private con firma contestuale	Cartacea (ad es. c/terzi)	Soggetta, Applicazione contrassegno 16 euro ogni 100 righe	Applicazione contrassegno 16 euro ogni 100 righe	Articolo 2 Tariffa DPR 642/1973
Scritture private con firma contestuale	Digitale (ad es scritture private fuori MEPA)	Soggetta, F23 codice tributo 458T o 456T	Bollo virtuale (in attesa di autorizzazione)	Articolo 2 Tariffa DPR 642/1973
Scambio di corrispondenza	Cartacea/digitale	Bollo solo in caso d'uso per prestazioni di una certa durata (ad es, insegnamenti, consulenze )	Bollo solo in caso d'uso per prestazioni di una certa durata (ad es, insegnamenti)	Ris. 157/2003
MEPA	Digitale	Soggetta ma Bollo sempre a carico fornitore	Soggetta ma Bollo sempre a carico fornitore	Ris. 96/2013 Interrogazione a risposta immediata formulata in commissione Finanze alla Camera dei Deputati (cfr. interrogazione nr. 5-05567 del 13 maggio 2015).
Scambio di corrispondenza seminari/prestazioni di breve durata	Cartacea/Digitale	Bollo solo in caso d'uso	Ricompresi nel bollo virtuale salvo caso d'uso in seguito ad interpello	Ris. 36/2002

# Obbligo di fattura elettronica verso la Pa

- Il professionista ovviamente, a differenza dell' occasionale, ha l'obbligo di fatturare in forma elettronica verso la Pa.
- Ricordiamo che tra gli elementi obbligatori della parcella vi è la “tipologia Documentale” che deve essere obbligatoriamente TD06 pena rifiuto dell FEPA



IT01021160328\_00axH.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

Apri

Strumenti Compila e firma Commento

Esporta PDF  
Crea PDF  
Modifica PDF

Adobe Acrobat Pro  
Modificate facilmente testo e immagini nei documenti PDF

Inizia subito

Invia file  
Archivia file

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

### Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-02-18** (18 Febbraio 2016)  
Numero documento: **1/PA**  
Importo totale documento: **3851.56**

### Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)  
Importo ritenuta: **607.12**  
Aliquota ritenuta (%): **20.00**  
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

### Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC02** (Cassa Previdenza Dottori Commercialisti)  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **121.42**  
Imponibile previdenziale: **3035.60**  
Aliquota IVA applicata: **22.00**

12.28  
sabato  
05/03/2016

# Studi associati

- Non confondere lo Studio Associato con una struttura imprenditoriale: mentre la costituzione di una società determina la nascita di un nuovo ente con personalità giuridica , le associazioni costituiscono solo una aggregazione di interessi senza dar vita ad un diverso soggetto giuridico. (fonte:Sole24Ore, 2012)
- Sono un “superprofessionista”, non una società e quindi emettono non fatture di servizio ma parcelle: l'unica differenziazione da una parcella di persona fisica è l'evidenziazione di un tipo di ritenuta “persone giuridiche” anziché “persone fisiche”:

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT02** (ritenuta persone giuridiche)

Importo ritenuta: **62.40**

Aliquota ritenuta (%): **20.00**

Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Ovviamente è opportuno che il contratto sia intestato allo Studio Associato e non al professionista.

## ***Società tra professionisti***

- Hanno avuto compiuta regolamentazione solo le “Società di Ingegneria” e le “Società tra avvocati” con opposte soluzioni in tema di reddito prodotto.
- Le “**Società di ingegneria**” producono reddito di impresa ed emettono fatture senza ritenuta d'acconto anche se la legge prevede l'applicazione della contribuzione INARCASSA (D.Lgvo 163/2006 e Risoluzione Agenzia delle Entrate 4 Maggio 2006 nr. 56/E). Soggette a CIG e CUP (Deliberazione AVC 4/2011)
- Le “**Società tra avvocati**”, costituita sotto forma di Snc, species del più ampio genus della STP, produce invece reddito di lavoro autonomo e contribuzione alla cassa forense (D.Lgvo 96/2001 Risoluzione Agenzia delle Entrate 28 Maggio 2003 nr. 118/E)
- Le società tra professionisti previste dall'articolo 10, comma 3, legge 183/2011 e dal' articolo 9-bis legge 27/2012 consentono ora la costituzione delle società tra professionisti secondo i modelli di società previsti dai titolo V e VI del libro V del codice civile (società di persone, società di capitali e società cooperative). Per queste società non è ancora chiaro quale sia il regime fiscale.

# Fattura di società di ingegneria

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **AED**  
Data documento: **2016-01-13** (13 Gennaio 2016)  
Numero documento: **000001-2016-A**  
Importo totale documento: **4136.29**  
Causale: **Atto Prot. 43251 del 06/12/2013**

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **130.40**  
Imponibile previdenziale: **3260.00**  
Aliquota IVA applicata: **22.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Z3E0CB5B03**  
Codice Unitario Progetto (CUP): **I56E13000000005**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3E0CB5B03**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo ordine di acquisto: **Z3E0CB5B03**  
Codice Unitario Progetto (CUP): **I56E13000000005**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3E0CB5B03**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Acconto alla consegna della Scia ai V.v.f. inerente l'edificio E di Ingegneria, per la predisposizione ed asseverazione di Scia ai sensi del Dpr 151/2011 finalizzata al rilascio del CPI da parte dei VVF per edificio destinato a polo didattico di Ateneo denominato Ex Fiat Etruria e per l'edificio E-B42 di ingegneria, siti in Via Diotisalvi a Pisa.**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **3260.00**  
Valore totale: **3260.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

# Obblighi previdenziali



**Presenza di cassa professionale**

**SI**

**NO**

**Contribuzione a  
cassa**

**Gestione separata INPS**

# Contributi integrativi alle casse

- Sono obbligatori e la loro percentuale varia dal 2% al 5% con una media del 4%
- Sono deliberati dalle singole casse per cui per ogni dubbio consultare il regolamento della cassa di riferimento
- Sono base imponibile IVA e non IRPEF

Home | Professionisti, partita Iva se... | U-GOV | Ordine professionale - Wiki... | Casse e contributi, aument...

https://ugov.unipi.it/u-gov-erp/bp/desktop.fe\_1911934479.DG45\_FEPA.Dettaglio.Consultazione/siadgac/fe/feConsultazione.iface

Numero documento: **000001-2015-1P**  
Importo totale documento: **1065.79**

### Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)  
Importo ritenuta: **168.00**  
Aliquota ritenuta (%): **20.00**  
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

### Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC02** (Cassa Previdenza Dottori Commercialisti)  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **33.60**  
Imponibile previdenziale: **840.00**  
Aliquota IVA applicata: **22.00**  
Contributo cassa soggetto a ritenuta: **SI**

### Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **PROT.327**  
Data convenzione: **2015-01-29** (29 Gennaio 2015)  
Codice commessa/convenzione: **LETTERA INCARICO N.24**

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **ONORARI PER LEZIONI AL MASTER POST LAUREA IN AUDITING E C.I. COME VS LETTERA DI INCARICO N. 24**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **840.00**  
Valore totale: **840.00**  
IVA (%): **22.00**  
Soggetta a ritenuta: **SI**

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **873.60**  
Totale imposta: **192.19**

### Dati relativi al pagamento

IT  
13:16  
sabato  
05/03/2016

# Professionisti senza cassa

- Contribuiscono alla gestione separata INPS (quella dei cococo) addebitando un 4% che a differenza di quello a cassa è base imponibile IVA ed IRPEF:

The screenshot shows a web browser window with the following content:

**Ritenuta**  
Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)  
Importo ritenuta: **300.45**  
Aliquota ritenuta (%): **20.00**  
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

**Cassa previdenziale**  
Tipologia cassa previdenziale: **TC22** (INPS)  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **57.78**  
Imponibile previdenziale: **1444.48**  
Aliquota IVA applicata: **22.00**  
Contributo cassa soggetto a ritenuta: **SI**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**  
**Nr. linea: 1**  
Descrizione bene/servizio: **COMPENSO PER L'INCARICO RELATIVO AL PROGETTO "INDAGINE ARCHEOLOGICA E STUDIO PRESSO L'AREA DI SAN VINCENZINO"**  
Quantità: **1.00000**  
Valore unitario: **1444.48000**  
Valore totale: **1444.48**  
IVA (%): **22.00**  
Soggetta a ritenuta: **SI**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**  
Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **1502.26**  
Totale imposta: **330.50**  
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)


**Dati relativi al pagamento**  
Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2015-09-30** (30 Settembre 2015)  
Importo: **1532.31**

# ***Regime forfettario, conosciuto come “minimi”***

- Questo regime è una agevolazione concessa ai professionisti e si basa su precisi requisiti che costoro devono possedere in termini reddituali e altro.
- Per il sostituto di imposta quale è l'Università basta sapere che tali regimi prevedono la non applicazione né di IVA né di Ritenuta d'acconto in fattura a patto che sia chiaramente espressa la fonte normativa in base alla quale si applica tale regime
- Nella FEPA il regime adottato va esplicitato chiaramente nel campo .xml 1.2.1.8 “Regime fiscale” e può assumere i seguenti valori:
- **RF02 contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)**
- **RF19 Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)**  
a seconda se il professionista sta ancora usufruendo delle disposizioni dei “vecchi” minimi (legge 244/2007 e D.lgs. 98/2011) o delle nuove disposizioni per i forfettari previste dalla Stabilità per il 2015 (l.190/2014) e/o dalla Stabilità per il 2016 (legge 208/2015)
- E' poi importante che nel campo .xml 2.2.2.8 <RiferimentoNormativo>“” appaiano gli estremi normativi della legge di riferimento (campo obbligatorio)

## Esempio fattura minimo



Importo totale documento: **1215.99**

### Bollo

Bollo virtuale: **SI**  
Importo bollo: **2.00**

### Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC21** (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Psicologi-ENPAP)  
Aliquota contributo cassa (%): **2.00**  
Importo contributo cassa: **23.84**  
Imponibile previdenziale: **1192.15**  
Aliquota IVA applicata: **0.00**  
Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2** (non soggette)

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

#### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Attività' di docenza per il modulo di Psicologia dell'Educazione-cdl in Ostetricia-A.A. 2014-2015**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **1192.15**  
Valore totale: **1192.1500**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
Totale imponibile/importo: **23.84**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **Art. 1 legge 244 24/12/2007 c. 96-117**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
Totale imponibile/importo: **1192.15**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **art.1 l.244 24/12/2007 c.96-117**

### Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)



# ***Alcune notazioni sulla FEPA dei professionisti minimi***

- La FEPA dei minimi non ha IVA, quindi deve esplicitare il campo “Bollo” e , sia nel campo “Cassa” (laddove presente), sia nel campo “Riga dettaglio” e “Dati di riepilogo”, “spiegare” il motivo per cui non c'e' IVA esplicitando il campo “Natura” che può assumere questi valori:
- N1 escluse articolo 15
- N2 non soggette
- N3 non imponibili
- N4 esenti
- N5 regime del margine
- N6 reverse charge

NB: il campo “Bollo” non è un campo contabile. Se il fornitore ha concordato il riaddebito va creata una apposita e specifica riga dettaglio

# ***Il principio di attrazione del reddito***

- Talvolta l'astratta previsione normativa viene “corretta” dalla situazione soggettiva (o “status”) del committente, come appunto dice l'ultimo periodo dell'art. 50 1 comma lett. c) bis del TUIR, che può modificare il tipo di reddito prodotto portandolo in un'altra categoria reddituale.
- Tale principio viene detto dell' “attrazione” ed è stato illustrato molto bene, dal lato soprattutto cococo, dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate 67/2001 e 105/2011 oltre a vari interventi della giurisprudenza.
- L'attrazione del reddito da cococo a lavoro autonomo ha anche importanti risvolti previdenziali ed assistenziali

## *Esempio di attrazione del reddito*

- Secondo il primo periodo dell'art. 50 1 comma lett. C) bis TUIR il componente di un collegio è un co.co.co. tipico. Ma se quel soggetto, astrattamente co.co.co., è un commercialista che ha tra le sue mansioni professionali, per le quali è iscritto all'albo, quella della revisione dei contoiecco che il reddito , in prima battuta cococo e quindi assimilato a quello dipendente, viene "attratto" nel suo reddito professionale e quindi emetterà fattura con IVA. Inoltre il committente non avrà alcun obbligo rispetto alla contribuzione previdenziale e/o INAIL

## *L'attrazione in assenza di declaratoria professionale*

- Perché operi il principio dell'attrazione non è necessario che quella particolare mansione sia esplicitamente citata nella declaratoria della professione ma basta “valutare se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente.”
- Tipico esempio è quello di un avvocato che viene chiamato a svolgere un seminario o un ciclo di lezioni su materie giuridiche: l'insegnamento non fa parte delle mansioni strettamente legali ma la lezione non potrebbe essere comunque svolta in assenza di tali cognizioni e quindi il reddito viene “assorbito”.

# Aggiornamenti giurisprudenziali in materia di attrazione del reddito

- Ormai il principio dell'attrazione è sempre più pervasivo . In tema di professioni ingegneristiche e di obbligo previdenziale verso INARCASSA la Suprema Corte di Cassazione si è espressa con sentenza 9 gennaio – 8 marzo 2013 n.5827 relativamente alla partecipazione di un ingegnere ad una società edilizia.:
- *“il concetto di “esercizio della professione” va interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell’evoluzione subita nel mondo contemporaneo...dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali”*
- In senso simile la sentenza della Corte di Cassazione nr.14684 del 29 agosto 2012 dove si legge *“ ne consegue che nel concetto in questione deve ritenersi compreso, oltre all’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l’esercizio di attività che , pur non professionalmente tipiche, presentino tuttavia un nesso con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono lo stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale ...e nel cui svolgimento..mette a frutto la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione.”*

## ***Professionisti non residenti che fanno prestazioni all'Ateneo : aspetti IVA***

Un prestatore di servizi di lavoro autonomo può essere un professionista estero, in possesso di VAT se comunitario o comunque operatore economico se extra.UE.

- Occorre valutare in tal caso anche gli aspetti IVA. Per quanto riguarda le consulenze esse ricadono nell'articolo 7-ter del DPR 633/72 con IVA nel paese del committente; per gli incarichi di insegnamento di solito si rientra nell'articolo 7-quinquies del DPR 633/72 che per i rapporti B2B rimanda alla normativa generale disciplinata dall'articolo 7-ter del DPR 633/72 secondo cui l'IVA è dovuta nel paese del committente e cioè in Italia.
- Quindi una prestazione di un possessore di VAT o soggetto economico extra UE (definito con i criteri di cui alla Circolare 37/2011 dell' Agenzia delle Entrate a cui rimandiamo per approfondimenti) non deve esporre l'IVA e il documento emesso deve essere integrato dalla struttura committente e registrata l'IVA a debito.

# Gestione in UGOV compenso professionista non residente

UNIVERSITÀ DI PISA

Sessione 60 minuti

Funzioni Aperte: Accesso per Cici - Compenso (UO: DIPARTIM)

Documenti gestionali » **Accesso per Cici - Compenso (UO: DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE; Anno: 2015)**

Stampa conguaglio | Stampa voci calcolate

ID DG: 607092 | Stato (\*): Completo | Stabi Applicativi: Contabilizzata Coan, Contabilizzata Iva, Contabilizzato Coge

Nr. Registrazione: 2030 | Data Registrazione (\*): 13/03/2015

ID processo asincrono:

Testata | Percipiente | **Compenso** | Trattamento Economico | Voci calcolate | Iva | Coge | Coan | Inventario | Documentale | Cici | Allegati

Voce | Descrizione | Tipo voce | Importo | Aliquota | Codice Sogg.Coll. | Parti

Voce	Descrizione	Tipo voce	Importo	Aliquota	Codice Sogg.Coll.	Parti
04413	Iva Imposta sul valore aggiunto	Iva		22,00		
09637	Compenso in rit. d'imposta (non residente)	Compenso	1.444,00			0,00

Voce (\*) 09637 | Compenso in rit. d'imposta (non residenti - no rit.d'i

Importo (\*) 1.444,00

Aliquota

Codice Sogg.Coll.

Codice Iva

Capitolo (\*) 002647 | Incarichi di insegnamento - PR

Parti 0,00

19:29 sabato 05/03/2016

# Il pannello IVA per il professionista non residente

The screenshot displays the University of Pisa ERP system interface. The browser address bar shows the URL: [https://ugov.unipi.it/ugov-erp/desktop.accessoPerCgDynamicLayout\\_dg\\_1033579520.DG01\\_MENU.gestioneDG\\_BP/siadg/gestioneBase/schedaDgDynamicLayoutMain.jsf](https://ugov.unipi.it/ugov-erp/desktop.accessoPerCgDynamicLayout_dg_1033579520.DG01_MENU.gestioneDG_BP/siadg/gestioneBase/schedaDgDynamicLayoutMain.jsf). The user is VIVALDI ROLANDO, and the session duration is 60 minutes. The current page is titled "Accesso per Cici - Compenso (UO: DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE; Anno: 2015)".

The interface includes a navigation menu with options: Nuovo, Ricerca, Modifica, Applica, Salva, Annulla, Cancella, Duplica, Completa, Iter, and Associazioni. Below this is a report configuration section with "Report: Stampa Associazione Dc" and "Adobe PDF (.pdf)" selected, and a "Stampa" button. There are also buttons for "Stampa conguaglio" and "Stampa voci calcolate".

The main data area contains the following fields:

ID DG	607092	Stato (*)	Completo	Stati Applicativi
Nr. Registrazione	2030	Data Registrazione (*)	13/03/2015	Contabilizzata Coan
ID processo asincrono				Contabilizzata Iva
				Contabilizzato Coge

Below the data area is a menu with tabs: Testata, Percipiente, Compenso, Trattamento Economico, Voci calcolate, Iva, Coge, Coan, Inventario, Documentale, Cici, and Allegati. The "Iva" tab is currently selected.

The "Informazioni IVA" section contains the following fields:

UE (*)	UE.00.18	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
Tipologia Fattura (*)	Fattura	
Tipo Operazione Iva (*)	OP018 - Acquisto ist.le di servizio da soggetto extra-ue	
Sezionale Iva (*)	AE18	Dipartimento di scienze veterinarie - Acquisti ExtraUE
Stato	Contabilizzato	
Fattura Generata		

At the bottom, there is a table showing IVA details:

Codice Iva	Descrizione Iva	Imponibile	Iva
IS15B	Acquisto servizi art.7-ter	1.444,00	317,68

The system tray on the right shows the date and time: 19:30 sabato 05/03/2016.

# ***Aspetti IRPEF per prestatori non residenti***

Se l'attività è svolta all' estero non si applica la ritenuta IRPEF (art. 25 DPR 600/72)

Se l'attività è svolta in Italia si applica una ritenuta a titolo di imposta del 30% salvo applicazione più favorevole regime convenzionale (previa compilazione e vidimazione dell'allegato "D" fornito dall'Agenzia delle Entrate)

# MODELLO "D"

[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/87571980404df8639e97ffd8b569725f/TOTALE\\_Provvedimento+approvazione+modelli+del+Direttore\\_alle](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/87571980404df8639e97ffd8b569725f/TOTALE_Provvedimento+approvazione+modelli+del+Direttore_alle)

Mobile WiFi x Posta elettronica | Direzion... x (14290) Universita' di Pisa ... x TOTALE\_Provvedimento+appr... x

www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/87571980404df8639e97ffd8b569725f/ Cerca

Pagina: 16 di 101 Zoom automatico

 **MODELLO D – ALTRI REDDITI**

(il presente modello deve essere utilizzato per le categorie di reddito per le quali non è previsto uno specifico modello, ad es. redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, plusvalenze, gettoni di presenza ecc.)

ESONERO/APPLICAZIONE ALIQUOTA CONVENZIONALE  RIMBORSO

Articolo \_\_\_\_ della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e \_\_\_\_\_

**SOGGETTO ITALIANO CHE PAGA I REDDITI**

Persona	Cognome Nome / Denominazione Sociale
Codice Fiscale	

GETTO ITALIANO CHE PAGA ^ v Evidenzia Maiuscole/minuscole Fine della pagina raggiunta; si continua dall'inizio

IT 21:02 06/03/2016

# MODELLO "D"

Mobile WiFi x Posta elettronica | Direzione... x (14290) Universita' di Pisa ... x TOTALE\_Provvedimento+appr... x

www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/87571980404df8639e97ff8b569725f/ Cerca

Pagina: 16 di 101 Zoom automatico

**DESCRIZIONE DEI REDDITI PERCEPTI <sup>1</sup> :** \_\_\_\_\_

Data di pagamento	Ammontare redditi al lordo dell'imposta italiana	Imposta pagata in Italia	Aliquota convenzionale applicabile	Imposta dovuta	Rimborso richiesto
<b>TOTALE</b>					

GETTO ITALIANO CHE PAGA ^ v Evidenzia Maiuscole/minuscole Fine della pagina raggiunta; si continua dall'inizio x

IT 21:03 06/03/2016

# MODELLO "D" - Dichiarazione beneficiario che chiede l'applicazione della convenzione -1

Mobile WiFi x Posta elettronica | Direzion... x (14290) Universita' di Pisa ... x TOTALE\_Provvedimento+appr... x

www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/87571980404df8639e97ff48b569725f/ Cerca

Pagina: 17 di 101 Zoom automatico

 **MODELLO D – ALTRI REDDITI**

**DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO O DEL SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO<sup>2</sup>**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

**Dichiara**

- di essere / che l'ente \_\_\_\_\_ è residente in \_\_\_\_\_ ai sensi della Convenzione con \_\_\_\_\_ per il periodo/i periodi di imposta \_\_\_\_\_ ;
- di essere / che l'ente sopraindicato è il beneficiario effettivo dei redditi;
- di non avere / che l'ente sopraindicato non ha una stabile organizzazione o una base fissa in Italia cui si ricollegli effettivamente il reddito;

GETTO ITALIANO CHE PAGA ^ v Evidenzia Maiuscole/minuscole Fine della pagina raggiunta; si continua dall'inizio x

21:07 06/03/2016

# MODELLO "D" - Dichiarazione beneficiario che chiede l'applicazione della convenzione - 2

Mobile WiFi x Posta elettronica | Direzion... x (14290) Universita' di Pisa ... x TOTALE\_Provvedimento+appr... x +

www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/87571980404df8639e97ffd8b569725f/ Cerca

Pagina: 17 di 101 Zoom automatico

di essere / che l'ente sopraindicato è assoggettato a imposta per i redditi in questione nel Paese di residenza;

di NON essere / che l'ente sopraindicato NON è assoggettato a imposta per i redditi in questione nel Paese di residenza (spiegare i motivi dell'esenzione)

\_\_\_\_\_;

- di possedere ogni altro requisito necessario per usufruire delle agevolazioni previste dalla Convenzione rispetto al reddito percepito;
- che tutte le informazioni contenute nella presente dichiarazione sono corrette e complete e si impegna a comunicare l'eventuale venir meno di uno o più dei requisiti sopradescritti, nonché le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni fornite.

**Chiede**

l'esonero dall'imposta italiana o l'applicazione nei limiti previsti dalla richiamata disposizione della Convenzione;

il rimborso dell'imposta relativa al reddito sopra specificato;

- che il rimborso sia effettuato secondo le modalità di pagamento specificate nel frontespizio.

**Luogo e data** **Firma**

GETTO ITALIANO CHE PAGA ^ v Evidenzia Maiuscole/minuscole Fine della pagina raggiunta; si continua dall'inizio x

IT 21:08 06/03/2016

# MODELLO "D" - L'attestazione dell'autorità fiscale del Paese di provenienza del prestatore

Mobile WiFi x Posta elettronica | Direzion... x (14290) Universita' di Pisa ... x TOTALE\_Provvedimento+appr... x

www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/87571980404df8639e97ffd8b569725f/ Cerca

Pagina: 17 di 101 Zoom automatico

## ATTESTAZIONE DELL'AUTORITA' FISCALE

L'Autorità fiscale di \_\_\_\_\_ certifica che per il periodo / i periodi d'imposta \_\_\_\_\_ il beneficiario sopraindicato risulta residente in \_\_\_\_\_ ai sensi dell'articolo \_\_\_ della Convenzione con l'Italia e che le dichiarazioni del presente modello sono esatte per quanto a conoscenza di questa Amministrazione fiscale.

**Data** \_\_\_\_\_ **Firma e Timbro dell'Autorità fiscale**

\_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Il rappresentante autorizzato è il soggetto delegato autorizzato a presentare l'istanza e/o a rendere le dichiarazioni richieste dalla Convenzione per conto del beneficiario effettivo (v. frontespizio), sulla base di un atto di conferimento del relativo potere di rappresentanza (atto da allegare in originale alla domanda).

GETTO ITALIANO CHE PAGA ^ v Evidenzia Maiuscole/minuscole Fine della pagina raggiunta; si continua dall'inizio x

21:12 06/03/2016

## *Le Convenzioni però vanno sempre lette*

- Pur essendo le convenzioni conformi ad un modello standard elaborato dall'OCSE tuttavia, per il loro carattere di bilateralità, può darsi che ci scappi qualche modifica.
- Per i redditi di lavoro autonomo di solito l'articolo 14 del modello OCSE (ora abolito e trasfuso nell'articolo 7) prevede che siano tassati nello Stato di residenza presentando una richiesta specifica corredata dal modello "D" (se l'autorità fiscale del paese del fornitore del servizio si rifiuta di firmarlo è comunque obbligatorio un certificato di residenza fiscale, no dichiarazione dei redditi o altri documenti) e dichiarazione di non possedere in Italia una base fissa
- **RICORDO LA NECESSITA' , ORMAI LEGGE PER ESPRESSA PREVISIONE DELLA STABILITA' 2016, DI ACQUISIRE ANCHE PER I NON RESIDENTI CHE EFFETTUINO PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO IN ATENEO IL CODICE FISCALE ITALIANO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE.**

# Le spese dei professionisti

## Dal 2015 per professionisti, occasionali con o senza compenso

L'Ente riceve da colui che presta il servizio alberghiero e/o di ristorazione il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio

### L'Università:

- Non comunica al professionista l'ammontare della spesa
- Non invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale
- Il costo è deducibile per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (in attività commerciale)

### Il professionista:

- Emette la parcella non comprendendo le spese sostenute dal committente per l'acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande
- Considera non deducibili le spese sostenute dal committente per l'acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande

***Circolare 31/E del 30 dicembre 2014 – NON VALE PER LE SPESE DI VIAGGIO***

# Situazione rimborsi spese professionisti ed occasionali – quadro di sintesi

situazione delle possibilità di rimborso - Messaggio (HTML)

mercoledì 16/12/2015 18.45  
 Rolando Vivaldi <r.vivaldi@adm.unipi.it>  
 situazione delle possibilità di rimborso

A "Aurelia de Simone"  
 L'utente ha risposto al messaggio in data 17/12/2015 11.56.

	Compenso + addebito spese sostenute	Compenso + prepagato vitto, viaggio alloggio	Assenza di compenso:spese addebitate in fattura/notula	Assenza compenso:prepagato vitto, viaggio,alloggio
Professionista	RA 20% su compenso e spese	Nessuna ritenuta su vitto e alloggio. RA 20% su viaggio	RA 20%	Nessuna ritenuta su vitto e alloggio. RA 20% su viaggio
Occasionale	RA 20% su compenso e spese	Nessuna ritenuta su vitto e alloggio. RA 20% su viaggio	Nessuna ritenuta	Nessuna ritenuta

Fare clic su una foto per visualizzare messaggi di posta elettronica e aggiornamenti dei social network recenti.

IT  
 19.47  
 sabato  
 05/03/2016

## ***Il regime spese della precedente slides si applica anche agli occasionali***

L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 31/E del 30 Dicembre 2014, ha precisato che queste regole si applicano anche agli artisti ed all'attività di lavoro autonomo non abituale di cui all'articolo 67 comma 1 lett. l) del TUIR.

- ◆ L'esclusione delle spese di viaggio è stata molto criticata (vedi ad esempio la Circolare 37/IR/2013 del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili , ma l'Amministrazione Finanziaria ha sempre sostenuto la loro rilevanza reddituale.

# ***Bibliografia e fonti***

**VADEMECUM – IL LAVORO AUTONOMO, EXPERTA EDIZIONI - 2011 FORLI'**

**MEMENTO PRATICO IVA, IPSOA -FRANCIS LEFEBRE – 2016 CORSICO (MI)**

**CONTRATTI COMMERCIALI –Guida Pratica per Professionisti ed Aziende - CONTRATTO D'OPERA - IL SOLE24 ORE - 2012 MILANO**

**Roberto Curcu - L'IMPRESA CHE LAVORA CON L'ESTERO – SEAC - 2014 TRENTO**

- ✓
- ✓ **Salvatore Muleo (a cura) -COMMENTO AL DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI (D.lgs. n. 175 del 2014) – GIAPPICHELLI – 2014 - TORINI**